ALLEGATO A) ALLA S.C.I.A. DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.
ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI PRESPOSTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE.

modello da presentare in duplice originale

__l__ sottoscritt__ _____, sesso: M ☐ F ☐
nat__ a _____ il _____
cittadinanza _____, codice fiscale _____
residente a _____, prov. _____,CAP _____
in via _____ n. _____;
recapiti per comunicazioni: tel./cell. _____ fax _____
e-mail _____ P.E.C. _____
altro indirizzo diverso dalla residenza: città _____
via _____ n. _____,CAP _____ Prov _____;

ACCETTA

la nomina quale:

- preposto, in possesso del requisito professionale previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche:
  - ❑ in forma esclusivamente itinerante;
  - ❑ mediante l'utilizzo di posteggio;

conferita dal__ sig.___ _____
legale rappresentante della società _____
con sede a _____ in via _____ n. _____
cod. fiscale _____ partita I.V.A. _____;
nell'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche di cui alla:
DIA / SCIA / autorizzazione n. _____ del _____.

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

dichiara

- **che non ricorrono nei propri confronti** le condizioni ostative previste dalla L.R. 5/12/05 n. 29 e s.m.i.:

Art. 6

1. Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonchè l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- coloro che siano stati dichiarati falliti fino alla chiusura del fallimento;
- coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, rapina, nonché coloro che abbiano riportato una condanna pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
- coloro che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- coloro che siano sottoposti o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). incluse misure di sicurezza non detentive, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.

1. bis. Fermo restando quanto prescritto al comma 1 non possono, altresì, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti bevande coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

2. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale in caso di condanna permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica, ai sensi dell'articolo 166 del codice penale, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione stessa.

Art. 10

1. I requisiti di cui all'articolo 6 devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande. I requisiti di cui all'articolo 7 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa da altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande. Il possesso dei requisiti e' parimenti richiesto per tutti i preposti all'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori della fattispecie di società. Qualora l'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, il preposto deve essere in ogni caso nominato.

- la dichiarazione di sussistenza dei requisiti morali, dovrà essere fornita dalle seguenti persone, tramite la compilazione dell'all. B):
  - ❖ nelle S.N.C. da tutti i soci;
  - ❖ nelle S.A.S. dai soci accomandatari;
  - ❖ nelle S.R.L. e nelle S.P.A. dagli amministratori muniti della piena rappresentanza legale e da ciascun componente il Consiglio di Amministrazione.

***relativamente al settore merceologico alimentare*,**

- ❑ **di svolgere l'attività** di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande in qualsiasi forma e **limitatamente all'alimentazione umana - in alternativa:**
  - ❑ **di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali**:
    - ❑ avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano:
      -nome e sede dell'istituto: _____
      -oggetto del corso e anno: _____;
    - ❑ avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale:
      -nome e sede dell'impresa: _____
      -qualifica: _____
      -iscritto all'INPS al n. _____ dal _____
    - ❑ essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:
      -titolo _____, conseguito nell'anno _____;
      -nome e sede istituto _____;
    - ❑ di possedere l'abilitazione alla vendita e somministrazione di prodotti alimentari, in quanto iscritto al R.E.C. presso la Camera di commercio di _____, al n° _____, per la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L. 426/71 e della L. 287/91, come recepita dalla L.R. 29/05;
  - ❑ **ovvero, di nominare preposto,** sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale, come risulta da dichiarazione di cui all'allegato A):
    il signor _____.

Allega alla presente:

- ❑ copia di valido documento di identità;
- ❑ per i soli cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno;
- documentazione comprovante il requisito professionale (non obbligatoria, ma consigliata):
  - ❑ copia del titolo di studio completo del piano di studi;

- ❑ per i lavoratori dipendenti: fotocopia “scheda anagrafico-professionale” rilasciata dal Centro per l’impiego competente per residenza;
- ❑ per i coadiutori familiari: idonea documentazione INPS (mod.01/m, ECC.).

Data firma

_____ _____

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

***N.B**.: La copia di valido documento di identità non è necessario se la firma viene apposta in presenza:
- ❑ del Capo Ufficio Attività Produttive;
- ❑ dell'operatore dello stesso Ufficio addetto all'istruttoria;

Riconoscimento mediante: _____
Lignano Sabbiadoro, _____ Firma del dipendente _____

D.P.R. 28.12.00 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Art. 76. - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4. comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.